

I lavori edili in azienda: piccola guida per il Datore di Lavoro per la gestione della salute e sicurezza

Responsabilità e obblighi ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
e tante utili informazioni su come gestirli al meglio





Gli Ordini degli Architetti PPC (Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori) e degli Ingegneri di Torino e provincia si fanno promotori di tre guide dedicate al tema della sicurezza nei lavori edili, indirizzate rispettivamente agli Amministratori di condominio, ai Proprietari privati, ai Datori di Lavoro delle imprese.

Questa guida, rivolta ai Datori di Lavoro, vuole essere uno strumento completo e rigoroso, ma al contempo di facile lettura, che possa essere di supporto per garantire una corretta gestione delle responsabilità e degli obblighi in materia di salute e sicurezza. Grazie a questa guida, infatti, il Datore di Lavoro chiamato a gestire lavori edili e lavori di manutenzione avrà ben chiare le disposizioni di Legge e sarà aiutato nella scelta del professionista abilitato, al fine di poter seguire i passaggi più corretti nelle attività che è chiamato a svolgere.

Ingegneri e Architetti iscritti agli Ordini sono i professionisti che possono garantire al meglio una corretta gestione di tutti i più importanti aspetti legati alla sicurezza.

Torino, aprile 2017

Valter Ripamonti

Presidente

Ordine degli Ingegneri
della provincia di Torino

Massimo Giuntoli

Presidente

Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Torino



Sommario

I. Premessa	1
II. Cosa ti offre questa guida?	2
III. Legenda dei ruoli coinvolti in azienda (Titolo I, D.lgs. 81/08 e s.m.i.)	3
1. IL RESPONSABILE DEI LAVORI/COMMITTENTE	4
2. ATTO DI DELEGA E DELEGA DI FUNZIONI	7
3. L'APPALTO	9
4. LE INTERFERENZE INTERNE AL CANTIERE E IL RUOLO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	11
5. LA CORRETTA GESTIONE DELLE INTERFERENZE NEL CANTIERE	13
6. RIPASSIAMO... ECCO COME SI PUÒ ORGANIZZARE IL DATORE DI LAVORO	15
Legenda dei ruoli coinvolti durante lavori edili in azienda (Titolo IV)	17
Interferenze durante lavori edili in azienda: quali sono le figure che le devono gestire	18
Per riassumere... ..	19
7. REQUISITI DI LEGGE DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI PRESCELTI	20
8. COME SCEGLIERE IL PROFESSIONISTA CHE PUÒ AIUTARTI	22
9. COSA SUCCEDA QUANDO I PERMESSI COMUNALI LI FIRMA IL LOCATORE?	23
10. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: CHE COSA PUÒ SUCCEDERE?	25
11. IL DATORE DI LAVORO - RSPP	28



12. REGOLAMENTO REGIONALE 23/05/2016 N. 6/R	30
Conclusioni	32
ALLEGATO 1: SANZIONI	33
ALLEGATO 2: CONTENUTI INTEGRALI DEGLI ARTT. 90, 91, 92, 93 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.	35
ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA	41
ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE	43
ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE	49



(1) D.lgs. 81/08 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni (Titolo IV).

(2) ALLEGATO X "Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)".

«1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

(3) **DUVRI**: Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenziale. Riguarda tutti i contratti di appalto che non gestiscono lavorazioni edili (art. 26, Titolo I, D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Vedi p. 9. [segue >]

I. Premessa

Qualunque tipo di lavoro edile (anche di entità contenuta, come il rifacimento di una pavimentazione oppure l'installazione su una copertura di un'unità esterna di trattamento aria), che venga eseguito in un capannone o in una palazzina uffici, individua nel Datore di Lavoro il **Committente dei lavori** (così come stabilito nel Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i.), per tutta la durata del cantiere.¹

La maggior parte dei Datori di Lavoro spesso ignora, infatti, che il Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. va applicato anche quando vengono eseguiti lavori edili all'interno dell'azienda. Nella fattispecie, oltre al Titolo I, che come Datore di Lavoro ben conosci, si applicano tutte le prescrizioni previste dal Titolo IV. L'argomento è sempre lo stesso: la sicurezza sul lavoro e le tue responsabilità.

Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. è suddiviso in Titoli e Allegati. Il Titolo IV analizza nello specifico i cantieri (temporanei o mobili). La definizione di cantiere data nel Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. è la seguente:

«qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X».²

È molto importante che ti ricordi che il cantiere è il luogo di lavoro maggiormente sotto i riflettori, questo perché è dove ancora oggi avviene il maggior numero di incidenti gravi o mortali. E sì, è considerato *cantiere* anche quel piccolo adeguamento che vorresti fare in sala mensa, oppure la catramatura della guaina sulla copertura del capannone...

– Quali sono le implicazioni legate all'organizzazione di un cantiere all'interno di un reparto produttivo in funzione? – Come vanno gestite le interferenze? Con un DUVRI?³ Oppure "basta" un PSC? Forse tutti e due? – Lo gestisce il tuo RSPP? Avrai bisogno di un Coordinatore? – Ci sono corsi aggiuntivi di formazione da fare? E l'addestramento?

Nelle pagine seguenti risponderemo a queste e a molte altre domande per aiutarti a comprendere e a individuare tutte le criticità, i rischi e le possibili soluzioni legati ai cantieri in azienda (rischi che, ahinoi, non sono di poco conto: l'Allegato 5 ti presenta alcune fra le più significative sentenze della Corte di Cassazione sul tema).



II. Cosa ti offre questa guida?

L'impegno congiunto dei nostri Ordini nasce quindi per darti un sostegno concreto su diversi livelli. E in particolare, desideriamo:

1. **darti gli strumenti utili a scegliere il Professionista** più adatto a tutelarti e affiancarti per tutta la durata dei lavori;
2. **offrirti una panoramica** il più semplice, ma il più esaustiva possibile sul tema lavori edili in azienda e **sulle tue responsabilità**;
3. **aiutarti a individuare i criteri minimi per scegliere un'Impresa** che risponda agli standard richiesti dalla Legge, nel caso tu, come Committente, intenda mantenere il ruolo del Responsabile dei lavori (perché la Legge prevede che queste possano essere organizzate in diversi modi).

Il tuo ruolo di Datore di Lavoro/Committente dei lavori edili che stai per appaltare comporta di fronte alla Legge una serie di obblighi molto importanti, che derivano (come per le lavorazioni aziendali) dalla possibilità che i lavoratori dell'impresa di costruzioni possano correre rischi per la loro incolumità personale.

Le responsabilità principali fanno ovviamente capo al loro Datore di Lavoro (l'impresario a cui hai appaltato o appalterai i lavori) ma la tua responsabilità deriva dalle scelte che farai come Committente.

È fondamentale che ti ricordi che, sotto il profilo delle sanzioni civili e penali (pecuniarie e detentive), le responsabilità non sono legate all'entità dei lavori eseguiti ma sono proporzionali alla gravità dell'incidente occorso in cantiere.¹

[< continua] **PSC**: Piano di Sicurezza e Coordinamento. È necessario ogni qual volta sia prevista in cantiere la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 100, Titolo IV D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Vedi p. 11.

(1) Vengono segnalati agli organi ispettivi tutti gli incidenti che hanno una prognosi superiore ai tre giorni: se la prognosi è superiore ai 40 giorni, parliamo di lesioni gravi: un infortunio sul lavoro con esiti mortali o che comporti una lesione grave o gravissima, genera immediatamente l'avvio di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 589 Codice penale (Omicidio colposo) o 590 comma 3 Codice penale (Lesioni personali colpose gravi o gravissime) nell'ipotesi aggravata in quanto commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Se l'infortunio è superiore ai trenta giorni viene comunque avviata un'indagine amministrativa da parte della direzione provinciale del lavoro, in contraddittorio con Datore di Lavoro ed INAIL.



Lo scopo di questa guida è:

- Essere uno strumento per la corretta gestione delle tue responsabilità di Datore di Lavoro/Committente.
- Illustrare tutti gli adempimenti da rispettare quando appalti i lavori edili in azienda.
- Offrirti gli strumenti per gestire gli adempimenti al meglio.

III. Legenda dei ruoli coinvolti in azienda (Titolo I, D.lgs. 81/08 e s.m.i.)




Datore
di Lavoro



RSPP (interno
o consulente
esterno)



Lavoratori





1. IL RESPONSABILE DEI LAVORI/COMMITTENTE

La prima domanda legittima e spontanea è: **perché il Testo Unico individua anche il Datore di Lavoro come responsabile e non solo l'impresario a cui vengono affidati i lavori, Datore di Lavoro a sua volta?**

Vediamo quindi di capire chi è il Committente e come viene individuato. La definizione di Committente, la troviamo nell'art. 89, alla lettera b) del Titolo IV.


«Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione».

Come abbiamo accennato in precedenza, il D.lgs. 81/08 e s.m.i. parte dal principio che non si debbano correre rischi sul luogo di lavoro: chiunque lavori ha il diritto di farlo in sicurezza, e deve essere adeguatamente formato per la mansione che va a svolgere.

Perché questo avvenga il Decreto individua tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, in caso di incidente sul lavoro avvenuto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione sviluppate nel Testo Unico per la sicurezza.

Le responsabilità principali fanno capo, ovviamente, al Datore di Lavoro dell'impresa edile (l'impresario a cui hai appaltato o appalterai i lavori), **ma le tue sono in funzione delle scelte che farai come Responsabile dei Lavori, ruolo che coincide con il Committente**, secondo quanto stabilito nell'art. 90. In tutto l'articolo si parla, infatti, di **"Committente o Responsabile dei lavori"**.

L'art. 89, invece, alla lettera c) dà la definizione precisa del Responsabile dei lavori:





(1) D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 93, comma 2:
«La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d), e)».

«soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente Decreto; (nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento)».

Il secondo allegato di questa guida riporta in toto l'art. 90, in maniera che tu possa renderti conto di quanti obblighi sono posti in capo al Responsabile dei lavori. Tanti e tutti molto impegnativi, specie se si considerano i possibili rilievi penali in caso di loro violazione...

In più, l'art. 90 non si limita a identificarti come Responsabile: mette in capo a te moltissimi obblighi da rispettare e funzioni da svolgere.

Ad esempio, firmi in veste di Committente tutta la modulistica predisposta dai Comuni per la presentazione delle pratiche (CIL, SCIA, Permesso di costruire), e non solo! Firmi, e quindi dichiara, che hai ottemperato a **tutto quanto previsto dall'art. 90**, e in particolare al comma 9, lettere a) e b) (vedi *Allegato 2*), con i conseguenti obblighi e responsabilità, non solo in materia di sicurezza, ma anche in materia urbanistica e ambientale (ambiti tutti sanzionati a livello amministrativo e penale).

Anche l'articolo 93 *“Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”*, al comma 2 aumenta i compiti del Responsabile dei lavori, perché richiede che svolga un **ruolo di verifica sull'operato del Coordinatore**.¹

In primo luogo è tenuto a verificare che il Coordinatore rediga il PSC (art. 91, comma 1) e, per tutta la durata dei lavori, deve controllare che il Coordinatore adempia a quanto previsto nell'art. 92 commi a), b), c), d), e).

L'articolo 92 è uno degli allegati di questa guida. Dalla sua lettura, ti renderai conto che solo un Professionista è in grado di verificare se il Coordinatore stia svolgendo correttamente quanto disposto in quest'articolo.



Un sacco di responsabilità, dunque! E nessuna particolarmente semplice da gestire...

Qualora non te la sentissi, sappi, però, che non è obbligatorio (e neanche consigliabile, secondo noi) essere Responsabile dei lavori: la Legge ti dà la possibilità di nominare un Professionista al posto tuo!

La definizione di Responsabile dei lavori riportata nella pagina precedente lo esplicita, infatti, in maniera chiara.

Se invece decidi di assumere personalmente la funzione di Responsabile dei lavori, ammetti, per Legge, di avere tutti i requisiti necessari, ricoprendo un ruolo di garanzia.

Detto questo, cerchiamo di chiarire quali sono le possibilità che la normativa ti offre:

1. **Decidi di essere tu il Committente e Responsabile dei lavori**, con tutte le implicazioni precedentemente illustrate.
2. **Nomini un Responsabile dei lavori** e svolgi solo il ruolo di Committente.

Nel caso volessi optare per la seconda possibilità, dovrai ricordarti che la nomina non è automatica, ma va formalizzata attraverso atto di delega.¹ In questo modo, il tuo Professionista diventa il Responsabile dei lavori e firmerà lui tutti i documenti, tra cui la notifica preliminare da inviarsi all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro nei casi previsti dal D.lgs. 81/08 s.m.i. (ad esempio quando ci sarà da redigere un Piano di sicurezza e coordinamento – di cui parleremo nel prossimo capitolo –, o quando il cantiere impiega più di 200 uomini-giorno²) [art. 99, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.].

(1) Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 21059 del 16/05/2013

«Dall'analisi della norma, pertanto, deriva che alla nomina del Responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto Responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli».

Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 36869 del 22/09/2009

«Il Committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività, non solo alla nomina di un responsabile, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche».

(2) Il Committente o il Responsabile dei lavori deve inviare la notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro, anche in presenza di una sola impresa nel caso il lavoro sia di almeno 200 uomini-giorno.



(1) D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 93
 «1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d), e)».

(2) Articolo 16 **Delega di funzioni**
 «1. La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 b) che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. [segue >]

2. ATTO DI DELEGA E DELEGA DI FUNZIONI

L'atto di delega del Responsabile dei lavori, che si accompagna alla sua nomina, deve presentare determinati requisiti – soggettivi e oggettivi – di validità, così riassumibili:

- forma scritta;
- provenienza e data certa;
- specificazione puntuale di compiti e responsabilità attribuiti al Responsabile dei lavori (vedi art. 93, comma 1¹);
- tempestività della nomina in relazione agli adempimenti da osservare;
- attribuzione di autonomi poteri organizzativi, di gestione e di controllo, con autonomia decisionale e di gestione;
- disponibilità adeguata di mezzi materiali ed economici;
- conferimento a soggetto dotato di capacità ed idoneità tecnica sufficiente;
- accettazione della nomina.

Ti suggeriamo, quindi, di farti aiutare a prepararla dal Professionista che ti segue per i lavori edili, oppure dal tuo RSPP, in modo che sia completa e risponda a tutti i punti sopra elencati.

È importante che ricordi che questa delega è concettualmente diversa per forma e contenuti da quella identificata dall'art. 16 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.,² che ti permette di delegare molti degli obblighi delegabili³ propri del ruolo di Datore di Lavoro al soggetto individuato, in quanto, in questo caso, non ti limiti a delegare un terzo, ma lo investi di una funzione propria (Responsabile dei lavori), delegandogli i relativi poteri.

Il Testo Unico sulla sicurezza non stabilisce dei requisiti specifici per il Responsabile dei lavori (come invece è specificato per Direttore dei lavori⁴ e Coordinatore). Puoi quindi scegliere chi ritieni sia più adatto a rivestire questo ruolo. Sicuramente un Professionista, meglio se specializzato in sicurezza, sarebbe la figura più adatta.



Immaginiamo tu capisca che sono responsabilità importanti, che esulano dalle normali competenze professionali. Il tuo Responsabile verrà infatti gravato di tutte le responsabilità collegate al ruolo.

*Tieni bene a mente, però, che **delegando un terzo quale Responsabile dei lavori, non sei comunque spogliato completamente di tutte le responsabilità!** Infatti:*

- *se ti ingerisci nelle attività del Responsabile dei lavori, torni ad essere penalmente responsabile;*
- *se nomini un Responsabile dei lavori palesemente inadeguato o insufficientemente retribuito, torni ad essere responsabile;*
- *se in presenza di gravi e rilevanti violazioni da parte del Responsabile dei lavori rimani inerte, torni ad essere responsabile.⁵*

[< continua]

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo

al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate».

(3) Articolo 17 **Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili**

«1. Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi».

(4) **Definizione del Direttore dei lavori**, così come riportato all'art. 148 del DPR 207 del 5/10/2010:

«1. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità del progetto e del contratto.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo

degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n.1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla Legge 5 novembre 1971, n.1086, alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e al Decreto Legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n.186, e successive modificazioni.

4. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento, nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del Codice».

(5) Vedi [Allegato 5](#)



(1) Cass. Pen. Sezione IV, marzo 2017, n° 15124, Appalto e obbligo informativo del Committente.

(2) Non stiamo qui a esaminare la gestione delle interferenze di questo specifico caso, poiché esula dal tema di questa guida, nonché sarà efficacemente gestita dal tuo RSPP o consulente per la sicurezza.

(3) Art. 26, comma 5. «Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559 – ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali – 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, **devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, i costi delle misure adottate** per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso».

3. L'APPALTO

Prima di esaminare le modalità con cui sono normati i lavori edili che andrai ad appaltare, riteniamo sia molto utile rivedere la definizione di appalto, data dal Codice civile.

L'art. 1655 del Codice civile recita: **«L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro»**.

Anche il D.lgs. 81/08 e s.m.i. tratta approfonditamente il termine *appalto*, principalmente nell'art. 26 “*Obblighi connessi ai contratti di appalto e somministrazione*”. L'art. 26 introduce il concetto di *analisi dei rischi derivati da interferenze* (DUVRI e/o PSC) causate dalla temporanea sovrapposizione di lavoratori di ditte diverse che condividono, per svariati motivi, lo stesso luogo di lavoro. Quest'analisi dei rischi interferenziali è necessaria per prevenire ogni possibile incidente che possa essere generato dalle conseguenze delle interferenze stesse.

Non solo! Il Committente deve informare relativamente «ai rischi insiti nelle attività proprie» e deve dispiegare «l'intervento cooperativo previsto dalla Legge» per questi specifici rischi, oltre che per i rischi generati dalle interferenze causate dalla copresenza dei lavoratori.¹

Per fare un esempio, possono generarsi interferenze quando la ditta che fa la manutenzione di macchinari nella tua azienda viene a svolgere il suo compito mentre i tuoi lavoratori continuano a lavorare in quel reparto.²

L'art. 26 introduce, inoltre, al comma 5³ il concetto di *oneri per la sicurezza*, e cioè l'obbligo di valutare e quantificare tutti gli apprestamenti per la sicurezza che risultassero necessari a evitare le interferenze causate dalla sovrapposizione dei lavoratori.

Non solo: **chiarisce che la quantificazione di questi oneri debba essere obbligatoriamente esplicitata all'interno del contratto, pena la sua nullità giuridica: se gli oneri per la sicurezza**



non vengono esplicitati, il contratto, infatti, può essere impugnato dalla controparte, che può utilizzare questa leva per non onorare il contratto in questione.

L'art. 26 presenta, quindi, per il Datore di Lavoro un quadro chiaro in cui muoversi per la gestione dell'appalto in azienda ai fini della salute e della sicurezza. Le stesse problematiche (interferenze e oneri per la sicurezza) e molte altre, le ritroviamo nel cantiere edile. Ricordati, però, che l'appalto di un cantiere è regolato altresì – come già detto – dal titolo IV.

Come vedremo nei prossimi capitoli, se affiderai i lavori a più imprese, la quantificazione degli oneri sarà gestita dentro il PSC, come previsto dall'ALLEGATO XV. Nel caso tu decida di affidare i lavori a un'unica impresa, non avrai obbligo di nominare un Coordinatore per la sicurezza, quindi la gestione del contratto ricadrà su di te, Committente. Ricordati che gli oneri per la sicurezza dovranno essere esplicitati nel contratto di appalto, pena la sua nullità, come detto in precedenza.⁴

Nei prossimi due capitoli ti spiegheremo come potrai gestire questi aspetti e chi può aiutarti.

(4) ALLEGATO XV articolo 4.1.3.



(1) Art. 90, comma 3.

«Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione».

(2) Articolo 100 **Piano di sicurezza e di coordinamento**

«1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e dalle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV.

Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

2. Il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto».

4. LE INTERFERENZE INTERNE AL CANTIERE E IL RUOLO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il primo tema da affrontare è come gestire più imprese edili all'interno del tuo cantiere. Se sono più di una, infatti, sei obbligato – come detto in precedenza – a nominare un Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Quest'ultima figura ha il ruolo (estremamente delicato) di assicurare una corretta gestione delle lavorazioni in cantiere quando operano più imprese edili, a prescindere da dove sia la sede del cantiere, anche fosse in un deserto... e anche se le imprese/ditte **non lavorerassero in contemporanea!** **Quindi, se fai entrare prima i muratori, dopo l'idraulico e poi gli elettricisti, hai sempre obbligo di avere un Coordinatore.**

Questo perché, abbiamo appena visto, parlando di appalto, il D.lgs. 81/08 e s.m.i. prevede **norme precise per evitare che il loro sovrapporsi in un cantiere possa essere fonte di interferenze non correttamente gestite, e conseguenti infortuni sul lavoro (di cui è sempre chiamato a rispondere il Committente/Responsabile dei lavori).**



In questo specifico caso, **l'art. 90 obbliga il Committente alla nomina del Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la progettazione dell'opera, denominato Coordinatore per la Progettazione (CSP) e il Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la realizzazione dell'opera, denominato Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CEL o CSE).**

Il CSP/CEL ha l'incarico, **prima dell'inizio dei lavori e della scelta dell'Impresa**, di redigere il *Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)* dei lavori.² Durante il cantiere verifica puntualmente che vengano rispettate le prescrizioni del Piano di sicurezza e prende tutte le disposizioni del caso per far rispettare le norme di sicurezza.



Questo ruolo può essere ricoperto da *un'unica figura* e può essere attribuito al Professionista incaricato della progettazione e della redazione dei permessi (e che forse hai anche nominato Responsabile di lavori), a patto che abbia le qualifiche di Legge per essere nominato Coordinatore. Deve quindi avere frequentato uno specifico corso di formazione ed essere in possesso dell'attestato rilasciato dall'ente formatore – così come previsto nell'art. 98 – e relativo aggiornamento quinquennale.

Dunque:

Il Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. impone numerose prescrizioni per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera in un cantiere, siano essi artigiani, ditte o imprese.

Il Committente, per rispettare quanto previsto dall'art. 90, comma 4, **nomina un Coordinatore per la sicurezza e si impegna a rispettare e attuare le sue disposizioni.**

Al/i contratto/i di appalto andrà allegato il PSC, dove sono evidenziati gli oneri per la sicurezza che, come per l'art. 26, non possono essere oggetto di ribasso (art. 100, comma 2, e ALLEGATO XV, punto 4.1.4).

Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle eventuali diverse offerte, il Coordinatore per la progettazione:

- a. **redige il Piano di sicurezza e di coordinamento;**
- b. **predispone un fascicolo dell'opera** (secondo quanto stabilito dall'ALLEGATO XVI del Testo Unico) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (art. 91).





5. LA CORRETTA GESTIONE DELLE INTERFERENZE NEL CANTIERE

Oltre alle interferenze interne al cantiere, che abbiamo appena esaminato, un cantiere edile all'interno di un reparto produttivo presenta altri rischi da interferenza: **le interferenze generate dalla copresenza dei tuoi lavoratori con i lavoratori dell'impresa edile.**

I rischi sono causati dalla possibile copresenza di operai e dipendenti aziendali nell'area circostante il cantiere e devono essere normati sempre dal già citato art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza, ma attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, il DUVRI.

Perché utilizziamo il DUVRI? Perché il cantiere è un luogo vietato ai non addetti, quindi le interferenze tra operai e dipendenti avverranno solo fuori dal cantiere, ove non si applica il Titolo IV, che si applica nel cantiere vero e proprio.

- **Se il cantiere è delimitato in un'area ben precisa**, comprese le aree di accesso, e quindi senza sovrapposizioni con dipendenti aziendali e/o altre persone, in linea di principio non abbiamo interferenze da gestire con il DUVRI.

Il RSPP farà un verbale in cui dichiarerà che, a seguito di sopralluogo congiunto con Datore di lavoro o Responsabile di cantiere dell'impresa edile e Responsabile dei lavori, non ci sono contromisure da attuare, perché il cantiere è strutturato in maniera tale da essere privo di interferenze. Quindi, niente DUVRI, solo verbale di coordinamento e cooperazione e applicazione del Titolo IV in tutta l'area di cantiere, e resterà esclusivamente sotto il controllo del Responsabile dei lavori.

Purtroppo, capita molto raramente...

- **Il più delle volte abbiamo un cantiere che**, per quanto circoscritto nell'area produttiva, **è mobile, oppure ha le aree di accesso/trasporto materiali/altro in cui i dipendenti aziendali continuano a lavorare.**



I dipendenti aziendali, infatti, hanno divieto assoluto di accesso al cantiere, ma gli operai dovranno facilmente accedere ad esso attraverso aree aziendali, esterne all'area di cantiere.

Come è più opportuno procedere?

1. **Si delimitano l'area e le zone di passaggio con paratie**, ove possibile, in maniera da evitare le interferenze fra operai e dipendenti.
2. **Si redige la planimetria**, parte essenziale del DUVRI, che in questo caso va redatto in ogni sua parte.
3. **Ognuno controlla con attenzione la propria area**. Il Responsabile dei lavori all'interno del cantiere, il RSPP nel reparto al cui interno è situato il cantiere.
4. **Si fa informazione, formazione dettagliata e addestramento** di tutte le persone coinvolte, in maniera da evitare rischi.
5. **Il verbale di coordinamento e cooperazione va aggiornato a ogni modifica logistica** di cantiere, e lo stesso l'informazione, la formazione e l'addestramento, se necessario.

Se sono coinvolte più imprese, dovrà essere nominato un Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione (come precedentemente illustrato).

Alle riunioni di coordinamento e cooperazione parteciperà, ovviamente, anche il Coordinatore, con cui il RSPP stabilirà le prescrizioni adottate per le parti comuni oggetto di possibili interferenze.

Verranno stabilite le modalità di svolgimento dei lavori e verrà redatto specifico DUVRI per gestire le interferenze rilevate con i dipendenti, non gestite all'interno del PSC.

Nel caso le interferenze non siano gestibili, e quindi dai sopralluoghi congiunti ci si renda conto che le attività avranno sovrapposizioni che possono essere fonte di rischio per tutti i lavoratori coin-



volti, **l'unica soluzione è procedere con lo svolgimento dei lavori a turnazione**. In questa modalità si eliminano le sovrapposizioni e interferenze pericolose. La documentazione resta obbligatoria.

6. RIPASSIAMO... ECCO COME SI PUÒ ORGANIZZARE IL DATORE DI LAVORO

Speriamo che sin qui sia tutto chiaro. Rivediamo quindi i compiti che puoi delegare. Per riassumere quanto detto sino a ora:

se il Datore di Lavoro:

- **nomina il Responsabile dei lavori**, conferendo contestuale delega;
- **nomina il Coordinatore per la sicurezza**;
- **le nomine sono connotate dai caratteri di tempestività** in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e la delega conferita risulta effettivamente estesa ai predetti adempimenti;
- **rispetta in tutto le decisioni legittime del Responsabile dei lavori e le prescrizioni**;
- **non si ingerisce nelle scelte decisionali del Responsabile dei lavori e del Coordinatore** (es. non interviene nelle scelte decisionali adeguate di costoro);
- **non interferisce sul lavoro altrui** in modo da modificarne le modalità di svolgimento (es. prende atto dell'obbligo di allontanamento dal cantiere di artigiano o impresa da parte di coloro che non rispettano quanto prescritto dal Coordinatore per la sicurezza);



- **si attiva in caso di gravi e rilevabili violazioni** da parte delle imprese esecutrici (es. intervenendo qualora queste impieghino maestranze non regolarmente assunte e tale fatto sia notorio al Datore di Lavoro/Committente), oppure da parte del Responsabile dei lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza (es. intervenendo laddove riscontri la totale inerzia/incapacità di questi soggetti, se del caso provvedendo alla loro sostituzione) e controlla, con prudente e continua diligenza, la corretta osservanza delle direttive da seguire allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori

... IL DATORE DI LAVORO NON È PIÙ ESPOSTO SOTTO IL PROFILO GIURIDICO.

Ricordati che:

IN ASSENZA DI:

- Piano di sicurezza e coordinamento,
- fascicolo dell'opera,
- notifica preliminare,
- regolarità contributiva di Imprese/Ditte/Artigiani


È SOSPESA L'EFFICACIA del Permesso di costruire o SCIA.

Questo significa che i lavori vengono bloccati, poiché «L'organo di vigilanza comunica l'inefficienza all'amministrazione concedente».

In poche parole: l'ispettore verifica che manca quanto sopra elencato, lo segnala immediatamente all'Ufficio tecnico comunale, che sospende il permesso.




Legenda dei ruoli coinvolti durante lavori edili in azienda (Titolo IV)






Interferenze durante lavori edili in azienda: quali sono le figure che le devono gestire









Interferenze durante lavori edili in azienda nel caso di presenza di un'unica impresa.



Interferenze durante lavori edili in azienda nel caso di copresenza di più imprese.



Per riassumere...

Tipo di attività	Interferenze	Come?	Figure coinvolte	Documenti
Lavori edili che vengono realizzati in area delimitata e isolata dalle altre attività aziendali	 NO	TITOLO IV all'interno del cantiere	 Resp. dei lavori RSPP aziendale CSE e/o Resp. di cantiere	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di coordinamento e cooperazione • PSC (nel caso di più imprese)
Lavori edili realizzati in copresenza di attività lavorative aziendali	 Sì Gestibili	TITOLO IV per area di cantiere TITOLO I per zone all'esterno del cantiere	 Resp. dei lavori RSPP aziendale CSE e/o Resp. di cantiere Preposto / Resp. di cantiere	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dei "rischi insiti delle attività" del Committente • DUVRI • PSC (nel caso di più imprese)
Lavori edili realizzati in copresenza di attività lavorative aziendali	 Sì NON Gestibili	Lavorazioni svolte con TURNAZIONE	 Resp. dei lavori RSPP aziendale CSE e/o Resp. di cantiere Preposto / Resp. di cantiere	<ul style="list-style-type: none"> • DUVRI • PSC (nel caso di più imprese)



7. REQUISITI DI LEGGE DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI PRESCELTI

Uno dei tuoi compiti come Committente/Responsabile dei lavori è verificare, PRIMA dell'inizio dei lavori, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi prescelti.

Se questo non avviene, in caso di incidente grave o gravissimo, come Committente sarai tenuto a rispondere anche per il mancato controllo.

Quindi, nominare un Responsabile dei lavori è certamente un grande vantaggio poiché è lui ad assumere il compito di verificare l'idoneità tecnico-professionale, assumendosi quindi la relativa responsabilità (anche penale) delle scelte operate.

A patto, ovviamente, che rispetterai le scelte operate dal Responsabile dei lavori senza interferire con le stesse, così come già sottolineato in precedenza.

Elenco minimo dei requisiti per ditte e imprese esecutrici

(così come previsto dall'ALLEGATO XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

- a. **Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b. **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma. 5, del presente Decreto legislativo;
- c. **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d. **Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'articolo 14 del presente Decreto legislativo.

N.B.:

In caso di subappalto, il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri a cui egli stesso deve rispondere.



Elenco minimo dei requisiti dei lavoratori autonomi

- a. **Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIA)** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b. **specificata documentazione attestante la conformità** alle disposizioni di cui al presente Decreto legislativo, **di macchine, attrezzature e opere provvisionali**;
- c. elenco dei **Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione**;
- d. **attestati inerenti alla propria formazione** e la relativa **idoneità sanitaria** ove espressamente previsti dal presente Decreto legislativo;
- e. **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

È importante che tu tenga a mente che nel caso questi requisiti non sussistano, il Responsabile di lavori/Coordinatore è obbligato a vietare l'ingresso in cantiere delle ditte/lavoratori autonomi.



8. COME SCEGLIERE IL PROFESSIONISTA CHE PUÒ AIUTARTI

Poiché il Titolo IV individua tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente e/o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, è importante che tu scelga il tuo professionista con attenzione.

Quali sono i vantaggi di una scelta attenta? Tanti e tutti nel tuo interesse.

1. **Ti offre un servizio di qualità:** i settori sono molto ampi.¹
2. **È deontologicamente tenuto a illustrarti ogni punto che ti fa firmare** nell'iter di presentazione delle diverse pratiche comunali, spiegandoti con precisione le responsabilità civili e penali che ti stai assumendo quando apponi la tua firma, a seconda di quanto richiesto dalla modulistica (possono purtroppo esserci professionisti che non lo fanno. Questa guida serve quindi anche a raccontarti i tuoi diritti e a darti gli strumenti informativi necessari a valutare la persona che hai di fronte).
3. **Ti spiega nel dettaglio il tuo ruolo di Committente/Responsabile dei lavori**, ti illustra tutte le figure professionali necessarie che vanno coinvolte, ti spiega se le può rivestire tutte lui. Insieme deciderete chi farà il Responsabile dei lavori, avendo bene a mente quanto precedentemente abbiamo spiegato.
4. **Ti illustra i requisiti di legge delle imprese e dei lavoratori autonomi** prescelti e ti spiega che, in funzione di quanto stabilito dall'art. 90, comma 9, lettera c), fra le varie firme che apponi, asseveri di aver verificato che tali requisiti corrispondano a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Questo modulo è parte degli allegati da consegnare al momento della presentazione della parte documentale in Comune, al fine dell'ottenimento dei permessi.
5. **Si interfaccia con il tuo RSPP** e collabora con lui nella gestione delle interferenze, sia in fase di progetto, sia in fase di realizzazione.

(1) Architetti e ingegneri che lavorano nel settore edile hanno tutti competenze tecniche molto specifiche e in alcuni casi sovrapponibili. Gli architetti si occupano maggiormente di progettazione architettonica e gli ingegneri di quella strutturale. Molti architetti e ingegneri si sono specializzati nella progettazione energetica degli edifici e nell'implementazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti, con una preponderanza in questo settore di ingegneri. Sia gli architetti, sia gli ingegneri si occupano di permessi edilizi e pratiche catastali. Moltissimi architetti e ingegneri sono coordinatori per la sicurezza e gestiscono il cantiere sotto il profilo salute e sicurezza, così come molti esercitano il ruolo di Direttore dei lavori. È una competenza dell'architetto seguire i restauri dei Beni Culturali, così come sono maggiormente gli ingegneri a occuparsi della progettazione degli impianti. Difficilmente, come è logico (visto che sono ruoli che richiedono corsi di specializzazione e aggiornamento continuo obbligatorio per legge), potrai trovare un unico professionista in grado di seguirti a 360°: sarà quindi opportuno informarsi preventivamente sulle competenze dei tecnici incaricati in relazione agli incarichi da affidare.



(1) È importante che tu sappia che l'organo di vigilanza può compiere ispezioni sempre e in qualunque momento. Il suo ruolo, infatti, è prima di tutto la verifica del rispetto delle norme legislative, e non solo l'ispezione dei luoghi post-incidente (vedi [Allegato 4](#)).

9. COSA SUCCEDDE QUANDO I PERMESSI COMUNALI LI FIRMA IL LOCATORE?

Capita sovente che il capannone oggetto dei nostri ragionamenti sia in locazione e non di proprietà dell'azienda che lo occupa.

Nel momento in cui decidi di eseguire dei lavori edili, il Proprietario/Locatore ti individua come Responsabile dei lavori. Firmerai quindi i permessi comunali necessari all'esecuzione di quanto avete concordato insieme. In questo caso, si applica tutto quanto descritto nei capitoli precedenti.

Attenzione al caso particolare: per nostra esperienza, in alcuni casi, il Proprietario dei locali decide di firmare lui stesso i permessi comunali, diventando quindi il Committente/Responsabile dei lavori.

In questo caso si ingenera una situazione complessa: il reale Committente dell'opera è la tua Società che, molto probabilmente, pagherà i lavori e sceglierà la/e impresa/e che li eseguiranno. Per la Legge, però, è bene sottolinearlo nuovamente, **il Committente/Responsabile dei lavori è colui che firma i documenti.**

Se questo Proprietario è un istituto bancario, oppure una compagnia assicurativa, abbiamo ragionevole certezza che il loro ufficio legale interno sia al corrente delle responsabilità civili e penali che sono legate a questo ruolo.

Diverso è il caso di un locatore privato. Questo soggetto, spesso, desidera firmare i permessi perché ritiene così di avere il controllo su quanto avverrà all'interno della sua proprietà.

In caso di incidente in cantiere, è evidente che il Locatore verrà individuato dall'organo di vigilanza (incaricato dalle prime indagini)¹ come Committente. E, poiché la Legge non ammette ignoranza, lo stesso non potrà sostenere di essere estraneo al cantiere dal momento che ha firmato di sua iniziativa i permessi e tutto quanto a questi correlato.



In caso di incidente grave, con avvio di procedimento penale, la situazione risulta oggettivamente molto complessa.

Tu verrai chiamato in causa, perché:

- *sei il locatario (in prima persona o attraverso la tua Società),*
- *hai stipulato i contratti d'appalto con le imprese,*
- *hai scelto i professionisti (che hanno fatto firmare i premessi al Proprietario),*
- *paghi le fatture inerenti a queste prestazioni d'opera e professionali.*

Il Proprietario, a sua volta, ha firmato tutti i permessi ed è, di fronte alla Legge:

- **il Committente dell'opera.**

Questo è uno dei casi in cui è estremamente importante individuare un Responsabile dei lavori esterno, che faccia da tramite fra il Locatore e te stesso, Datore di Lavoro.

Il suo ruolo è fondamentale. Illustrerà a te e al Locatore le corrette modalità di procedere, interverrà nelle riunioni di coordinamento e cooperazione per contribuire a risolvere le interferenze, presenzierà a tutte le riunioni di cantiere a cui il Direttore dei lavori riterrà necessaria la sua presenza, e si assumerà tutte le responsabilità che abbiamo illustrato a p. 4.

Sempre che, lo ricordiamo nuovamente, nessuno di voi (Locatore e Locatario) si ingerisca nelle sue attività, così come precedentemente spiegato.



10. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: CHE COSA PUÒ SUCCEDERE?

Come abbiamo visto sin qua, l'esecuzione di lavori edili che necessitano di permesso è normata in ogni sua modalità e questo rappresenta un importante filo conduttore per aiutarti a operare correttamente.

Le cose possono complicarsi quando vengono eseguiti lavori in attività di edilizia libera, cioè che non necessitano di permessi. L'elenco di questi lavori è presentato nell'[Allegato 3](#).

Le attività in edilizia libera non richiedono l'obbligo di un Direttore dei lavori, ma il Committente/Responsabile dei lavori continua a esserci!

Il rispetto delle norme previsto nel D.lgs. 81/08 e s.m.i. continua ad applicarsi in tutto e per tutto anche a questo tipo di lavori, e quindi continui a dover ottemperare ai **numerosi compiti inerenti alla sicurezza che sono in capo sia al Datore di Lavoro, sia al Committente**, anche – ad esempio – nel caso di piccoli lavori come il rifacimento di servizi igienici, o modifiche alla mensa, che non comportano modifiche murarie (e quindi la presentazione di permessi).

Vanno comunque gestiti attraverso un contratto di appalto, che va sempre impostato, come appena spiegato, ricordandosi che si tratta di lavori edili, quindi sempre normati dal Titolo IV.

Non solo: se fai intervenire più ditte, anche non in contemporanea, ricordati che hai l'obbligo di nominare un Coordinatore (in fase di progettazione e poi per l'esecuzione).

Ti consigliamo, perciò, di affidare questo piccolo cantiere ad un'unica impresa, ben organizzata – e quindi specializzata – che possa svolgere senza l'aiuto di altre imprese tutti i lavori necessari (elettrico, idraulico e opere murarie), così da non dover nominare il Coordinatore. Il tuo RSPP potrà gestire i più importanti aspetti relativi all'applicazione della normativa (qualifica, coordinamento e



individuazione delle eventuali integrazioni da effettuare, sia dal punto di vista documentale, sia autorizzativo).

Poiché tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza di cui abbiamo parlato sino a adesso vanno però rispettate, l'impresario dovrà confrontarsi con il tuo RSPP nelle modalità che ti abbiamo illustrato.

- L'obbligo di *verifica dell'idoneità tecnico-professionale* dell'Impresa resta, e andrà gestito con il tuo RSPP, così come tutti gli aspetti illustrati nei precedenti capitoli.
- Anche ritinteggiare la facciata verso cortili chiusi interni, o eseguire rappezzi su parti pericolanti della facciata sono lavori che non richiedono permessi, ma sono potenzialmente molto pericolosi.¹

È fondamentale consultare anche in questi casi il tuo RSPP. Per i casi più complessi, che esulano dalle sue competenze specifiche, va a tuo vantaggio avvalerti di una consulenza esterna più specializzata, come un Professionista di comprovata esperienza, che sappia individuare la migliore soluzione per eseguire i lavori in sicurezza.

Ti ricordiamo che proprio la Legge prevede che il Servizio di Prevenzione e Protezione possa essere supportato, anche solo per attività specifiche, da consulenti esterni.

Ad oggi (e potrà già essere capitato anche a te), la maggior parte delle manutenzioni non vengono svolte attraverso queste modalità: vengono eseguite per velocità, o per abitudine (sia da parte tua che le richiedi, sia da parte dell'Impresario o lavoratore autonomo che le esegue), con poca attenzione sui rischi che vengono corsi e scarsa considerazione delle possibili conseguenze, anche penali, legate a queste scelte. Questo perché, spesso, hanno carattere di urgenza e non sono percepiti correttamente i rischi a cui si va incontro. Ed è proprio nel corso di queste attività che, purtroppo, si verificano alcune delle peggiori situazioni.

(1) ALLEGATO XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

«**Art. 1.** Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera».



Ci teniamo a sottolinearlo, perché buona parte delle sentenze di condanna nei confronti del Datore di Lavoro/Committente confermate dalla Corte di Cassazione riguardano incidenti gravi o gravissimi che avrebbero potuto essere evitati attraverso la semplice applicazione di quanto sin qui esposto.

Nella maggior parte dei casi le condanne avvengono sulla base delle seguenti imputazioni:

- mancata valutazione specifica del rischio di queste attività;
- mancanza di informazioni e conoscenza specifica dei luoghi oggetto dei lavori (che andrebbero valutati attraverso il DUVRI);
- attività svolte senza i necessari DPI e dispositivi di protezione collettiva (ponteggi, trabattelli e parapetti);
- carente o assente formazione specifica necessaria per attività svolte in un nuovo luogo e/o oggetto di interferenze.

Sull'argomento *manutenzioni ordinarie e straordinarie*, un capitolo a parte deve essere dedicato alla **manutenzione delle coperture**, il cui campo di applicazione è molto vasto: dalla sostituzione di tegole ammalorate alla sigillatura di comignoli, alla sostituzione di un lucernario da cui entra acqua, oppure il ripristino di unità di trattamento aria o di altri impianti tecnologici (come pannelli solari).

Nei prossimi capitoli esamineremo, quindi, le novità introdotte dal **Regolamento Regionale 23/05/2016 n. 6/R**, entrato in vigore nel luglio 2016, le cui importanti novità sono ancora poco conosciute, nonostante abbiano modificato in maniera drastica le modalità con cui si possono eseguire le suddette manutenzioni.



11. IL DATORE DI LAVORO - RSPP

Non ci siamo dimenticati di chi ricopre il ruolo di RSPP!


Lo abbiamo volutamente tenuto separato, per offrire una panoramica dei ruoli il più possibile distinti fra di loro, ritenendo che in questo modo fosse più semplice la comprensione delle loro specificità.

Ogni volta, quindi, che abbiamo nominato un RSPP o un consulente alla sicurezza, tu, Datore di Lavoro - RSPP, sai che stavamo parlando di un compito che ricade sulle tue spalle.

Riprendiamo lo schema di p. 15 e analizziamolo per il tuo caso:

se il Datore di Lavoro - RSPP:

- **nomina il Responsabile dei lavori**, conferendo cotestuale delega;
- **nomina il Coordinatore per la sicurezza**;
- **le nomine sono connotate dai caratteri di tempestività** in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e la delega conferita risulta effettivamente estesa ai predetti adempimenti;
- **rispetta in tutto le decisioni legittime del Responsabile dei lavori e le prescrizioni**;
- **non si ingerisce nelle scelte decisionali del Responsabile dei lavori e del Coordinatore** (es. non interviene nelle scelte decisionali adeguate di costoro);
- **non interferisce sul lavoro altrui** in modo da modificarne le modalità di svolgimento (es. prende atto dell'obbligo di allontanamento dal cantiere di artigiano o impresa da parte di coloro che non rispettano quanto prescritto dal Coordinatore per la sicurezza);





- **si attiva in caso di gravi e rilevabili violazioni** da parte delle imprese esecutrici (es. intervenendo qualora queste impieghino maestranze non regolarmente assunte e tale fatto sia notorio al Datore di Lavoro/Committente), oppure da parte del Responsabile dei lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza (es. intervenendo laddove riscontri la totale inerzia/incapacità di questi soggetti, se del caso provvedendo alla loro sostituzione) e controlla, con prudente e continua diligenza, la corretta osservanza delle direttive da seguire allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori

... IL DATORE DI LAVORO RESTA ESPOSTO SOTTO IL PROFILO GIURIDICO COME RSPP.

Il Coordinatore alla sicurezza e il Responsabile dei lavori da te nominati si dovranno interfacciare con te, RSPP, per tutti i casi di interferenze che abbiamo esaminato nel capitolo specifico.

Se ti appoggi a un consulente esterno, ti consigliamo di farti aiutare da lui quando decidi di appaltare dei lavori edili nella tua azienda.

Se non hai un consulente esterno, è – a nostro parere – la situazione in cui vale la pena di consultarne uno.

Sappi che molti Professionisti sono CSE, e anche RSPP. Un Professionista con queste caratteristiche potrebbe essere il tuo Coordinatore e nello stesso tempo offrirti una consulenza per aiutarti a gestire al meglio i tuoi compiti di RSPP.



12. REGOLAMENTO REGIONALE 23/05/2016 N. 6/R

Il **16 luglio 2016** è entrato in vigore nella Regione Piemonte il Decreto del Presidente della Giunta Regionale “**Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura**” ed è quindi diventato obbligatorio installare un «*sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o più dispositivi di ancoraggio puntuali o lineari quali linee rigide o flessibili, conformi alle norme tecniche di riferimento* su **tutte le coperture** nel momento in cui si interviene anche solo per riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa, quali la sostituzione – anche parziale – del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli **impianti tecnologici esistenti**» (art. 3, comma 1, lettera b).

Sino al 15 luglio, l’obbligo riguardava le nuove costruzioni oppure gli edifici che hanno sostituito negli ultimi anni il manto di copertura e l’orditura secondaria del tetto.

Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio come vadano installati questi sistemi di ancoraggio. L’aspetto che qui vogliamo sottolineare è che, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, le modalità con cui svolgere la manutenzione su una copertura sono state drasticamente modificate. Ti sarà ancora possibile eseguire interventi di emergenza, con trabattelli quando permesso, o cestelli, ma diventa fondamentale programmare l’installazione dei sistemi di ancoraggio in modo da non trovarti in ritardo (o peggio... impossibilitato ad agire con tempestività) al momento della necessità.

Semplificando, sono previsti tre casi:

1. **Urgenza**: se devi intervenire sul tetto con urgenza, perché si è intasato il pluviale, o si è spostata una tegola ed entra acqua, puoi mandare un manutentore, rispettando i parametri di sicurezza individuati nel Decreto legislativo 81/08 e s.m.i., così come richiesto dal Regolamento Regionale.
2. **Se devi eseguire piccole manutenzioni** (ad esempio pulizia della canna fumaria, manutenzione dei pannelli fotovoltaici, dell’antenna televisiva, oppure di un velux) devi compilare l’allegato



2 del presente Decreto. Va conservato sempre e addirittura allegato all'eventuale atto di vendita dell'abitazione. La compilazione dell'allegato 2 prevede che tu vada a individuare le modalità individuate da te, Proprietario (o affittuario) e dal responsabile della ditta che interverrà per far sì che la manutenzione avvenga rispettando i parametri di sicurezza individuati nel suddetto Decreto, che si rifanno a quanto detto sino adesso, perché richiedono l'applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

3. **Se l'intervento è più importante**, ti fermi...

Scegli un Professionista, con lui stabilisci le modalità dell'intervento, che richiederanno l'obbligo di un ponteggio. Darai incarico al Professionista di predisporre l'Elaborato Tecnico della Copertura (ETC), in cui verrà progettata la linea vita, che verrà installata sulla copertura, e tutti gli apprestamenti necessari per il suo corretto utilizzo. Presenti l'elaborato tecnico in Comune, (sul MUDE – *Modello Unico Digitale per l'Edilizia* –, per tutti i comuni collegati telematicamente nelle Regione Piemonte) e aspetti l'OK a procedere. A fine lavori consegnerai l'ETC finale.

Come puoi vedere non è un argomento che possa essere ignorato... Ti consigliamo di rivolgerti anche in questo caso a un Professionista per farti consigliare su come installare il sistema di ancoraggio più adatto, oppure come intervenire correttamente e nel rispetto del Decreto in caso di emergenze non procrastinabili.



Conclusioni

Caro Datore di Lavoro,

speriamo di averti offerto un quadro chiaro dei tuoi diritti e delle tue responsabilità, nonché una chiave di lettura utile e pratica su come organizzare il cantiere nella tua azienda.

Ti ricordiamo che i nostri Ordini sono sempre a tua disposizione per aiutarti e per fornirti informazioni sia telefonicamente, sia attraverso i nostri siti, dove puoi consultare l'albo degli iscritti per cercare un Professionista che ti possa aiutare.

Questa guida testimonia il nostro impegno a offrirti un servizio di qualità, che potrai ritrovare anche nei nostri iscritti.



ALLEGATO 1: SANZIONI

ex Artt. 90, 101 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
Codice penale

Sanzioni a carico di Committente e Responsabile di lavori:

Mancata nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori

[Art. 90, co. 3, 4, 5]

ARRESTO 3 – 6 MESI

AMMENDA da € 2.740,00 a 7.014,40 [Art. 157, co. 1, lett. a)]

Omissa verifica dell'idoneità professionale di imprese e lavoratori autonomi

[Art. 90, co. 9, lett. a)]

ARRESTO 3 – 6 MESI

AMMENDA da € 1.096,00 a 52.660,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]

Omissa comunicazione alle imprese e/o lavoratori autonomi del nominativo dei coordinatori

[Art. 90, co. 7]

Omissa invio della notifica preliminare all'amministrazione concedente

[Art. 90, co. 9, lett. c)]

AMMENDA da € 548,00 a 1.972,80 [Art. 157, co. 1, lett. c)]

Omissa invio del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese

[Art. 101, co. 1, primo periodo]

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da € 548,00 a 1.972,80 [Art. 157, co. 1, lett. c)]



In assenza di:

- **Piano di Sicurezza e di Coordinamento**
- **Fascicolo**
- **Notifica preliminare**
- **Regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi**

SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA SCIA.

Morte sul lavoro

Art. 589. C.P. – OMICIDIO COLPOSO

Per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la **reclusione da due a sette anni**.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 C.P. – LESIONI PERSONALI COLPOSE

Per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la **reclusione da tre mesi a un anno** o della **multa da euro 500 a euro 2.000** e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della **reclusione non può superare gli anni cinque**.

ALLEGATO 1: SANZIONI

*ex Artt. 90, 101 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
Codice penale*



ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93
DEL D.LGS. 81/08 E
S.M.I.

Articolo 90

Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

1. Il Committente o il Responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
 - a. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b. all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la Progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il Committente o il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.



7. Il Committente o il Responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il Committente o il Responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
 - b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del Documento Unico di Regolarità Contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10,

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.

del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c. trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Articolo 91

Obblighi del Coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
 - a. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;



- b. predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
- 2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.

Articolo 92

Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnala al committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,



o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

- f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Articolo 93

Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei lavori

1. Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA

*ex Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

EDILIZIA CIVILE

Finiture esterne

- Manto di copertura: ripassamento (riordino) con coibentazione anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto;
- Comignoli, grondaie, pluviali e faldali: riparazione e sostituzione anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.);
- Manti impermeabili: riparazione o rifacimento senza modifiche estetiche;
- Orditura secondaria del tetto: riparazione e sostituzione parziale con mantenimento dei caratteri originari;
- Pulitura, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;
- Infissi e ringhiere: riparazione e ripristino;
- Infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere: sostituzione con elementi in tutto identici agli esistenti ammessi anche serramenti con materiali diversi purché con medesimo disegno;
- Tinteggiatura facciata verso cortili chiusi interni;
- Parti pericolanti facciata: rappezzi e ancoraggi;
- Pavimentazioni esterne (terrazzi, cortili): riparazione e rifacimento purché siano usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti; in particolare vanno mantenuti i disegni delle pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra di colori diversi.



Finiture interne

- Pavimentazioni interne: riparazione e rifacimento;
- Serramenti interni: sostituzione;
- Controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici: posa o sostituzione.

Impianti, reti e volumi tecnici

- Impianti tecnologici: realizzazione e rifacimento in locali già destinati senza modificare superfici e aperture;
- Reti e apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc.: realizzazione o rifacimento, utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture;
- Installazione deposito di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 mc.

Barriere architettoniche

- Eliminazione barriere architettoniche senza rampe o ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- Installazione impianti solari termici e fotovoltaici – art. 11, c. 3, D.lgs. 115/08 (impianti entro sagoma).

ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA

*ex Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

Visita ispettiva in cantiere: quali sono le (inquietanti) conseguenze?

Questo allegato spiega dettagliatamente cosa succede in caso di controlli nel cantiere e come si devono muovere sotto il profilo giuridico le figure oggetto dei verbali.

Una premessa fondamentale:

Ogni tipo di violazione in materia di salute e sicurezza genera sanzioni e la presentazione di denuncia penale (quindi, ogni verbale che arriva al Committente rientra in questa casistica).

Se sono sanzioni comminate esclusivamente per il non rispetto o la violazione di norme, l'illecito penale si chiude eseguendo le prescrizioni richieste e pagando la sanzione amministrativa entro i 30 giorni dalla data del verbale.

Non si prescrive invece in alcun modo, ci teniamo a sottolinearlo, l'incidente grave o gravissimo e le lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del Codice penale), che vede l'apertura di un procedimento penale, partendo da un'indagine ordinata dal Magistrato competente.

Viene considerata lesione personale colposa anche una "semplice" frattura di radio/ulna, causa la sua prognosi iniziale di almeno 35 giorni.

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 2539 udienza del 3 dicembre 2015 – Sulla autonoma responsabilità del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere).



La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri (e nei luoghi di lavoro) è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territori e dal personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed è regolamentata dall'art. 13 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La maggior parte dei controlli viene quindi svolta dalle ASL/USL tramite gli uffici di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, e dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, tramite il Servizio Ispezioni del Lavoro-Vigilanza Tecnica.

Ricordati che i controlli possono avvenire sempre e in qualunque momento a discrezione degli organi di vigilanza. Come abbiamo già detto, avvengono obbligatoriamente in caso di infortuni sul lavoro e incidenti.

Gli organi ispettivi intervengono spesso e volentieri anche nei seguenti casi:

- > **segnalazioni e richieste di intervento** (in particolare da parte di RLS o coordinatori per la sicurezza);
- > **attività di controllo degli enti** (ovvero controlli pianificati per settore o comparto produttivo);
- > **verifiche ispettive** su segnalazioni da parte di altri enti preposti alla vigilanza.

Gli organi ispettivi svolgono le attività di vigilanza e controllo che vengono effettuate dal personale competente con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che nell'esercizio delle proprie funzioni ha i seguenti poteri ispettivi:

- > **Potere di accesso**, ovvero la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, tutti i luoghi di lavoro e cantieri.
- > **Potere di diffida**, ovvero la facoltà di consentire la regolarizzazione di un illecito amministrativo sanabile, assegnando un termine per eliminare le inosservanze. In caso di adempimento alla diffida il trasgressore viene "premiato" con l'ammissione al pagamento della sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

- > **Prescrizione obbligatoria.** Gli organi ispettivi, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria hanno l'obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. le violazioni riscontrate in sede di sopralluogo. Come abbiamo già detto, la violazione (anche sotto il profilo penale) si estingue se la sanzione (un quarto di quanto comminato nel verbale consegnato) viene pagata nei 30 giorni previsti.
- > **Potere di disposizione,** ovvero la facoltà di fare applicare norme tecniche e buone prassi, laddove queste siano state disattese, salvo il fatto che la fattispecie non costituisca reato.
- > **Potere di divieto d'esercizio o di uso,** ovvero la facoltà di sospendere, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni particolarmente rischiose per i lavoratori, singole lavorazioni, l'uso di un'attrezzatura di lavoro, o l'accesso ad un'area di lavoro, fino all'eliminazione delle irregolarità (verrà fatta nuova visita ispettiva di verifica).
- > **Potere di sequestro preventivo di beni mobili o immobili,** nei casi in cui venga ravvisato che la libera disponibilità di un bene possa protrarre o aggravare le situazioni di pericolo o in generale nei casi in cui l'oggetto del sequestro sia pericoloso in sé. In questi casi occorrono comunque il successivo provvedimento di sequestro da parte del PM, entro 48 ore da convalidarsi nelle successive 48 ore da parte del GIP.
- > **Potere di sospensione dell'attività imprenditoriale,** quando si riscontra l'impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (solo per gli organi ispettivi delle Direzioni Territoriali del Lavoro), nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.



Quali sono i passi da compiere a seguito della visita ispettiva?

L'iter è il seguente:

- A seguito del controllo viene rilasciato il verbale di ispezione che riporterà quanto riscontrato: le difformità rispetto alla legge e/o delle non-conformità operative, le violazioni riscontrate e le relative prescrizioni, le eventuali diffide, nonché i termini di tempo per ottemperare.
- Parallelamente, viene dato inizio alla procedura penale nei confronti delle figure coinvolte. Tale procedura viene comunque sospesa fino al termine previsto per ottemperare alle disposizioni e prescrizioni. Le figure coinvolte possono anche decidere di non ottemperare, se ritengono di non aver commesso illeciti, e aspettare l'apertura del processo penale, sede in cui presentare la propria difesa.
- Se le figure coinvolte (N.B.: il Committente è sempre coinvolto in virtù del suo ruolo) ottemperano a quanto disposto e prescritto, normalmente avviene un sopralluogo di verifica da parte degli organi ispettivi sull'effettiva esecuzione di quanto prescritto.

L'illecito penale si chiude con il pagamento della/e sanzione/i.¹ È ovvio che se, su consiglio dell'Avvocato, si decide di non procedere al pagamento, ma di aspettare l'inizio del procedimento, l'illecito si chiuderà solo dopo la chiusura del processo.

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

(1) Di nuovo, ricordiamo che quanto detto non vale per l'incidente grave o gravissimo e le lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del Codice civile).



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

Che cosa può essere oggetto di controllo nel cantiere?

TUTTO!

Le verifiche possono riguardare qualsiasi aspetto connesso con la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché la salubrità del cantiere e delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Anche l'assenza di estintori è oggetto di sanzioni.

Nella tabella che segue sono schematizzate le possibili aree di verifica.



CONTROLLO DOCUMENTALE	<i>Adempimenti amministrativi, procedurali e autorizzativi</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Nomine (RSPP, addetti emergenza, ecc.)</i>• <i>Autorizzazioni e concessioni</i>• <i>Verbali formazione</i>• <i>Documento di Valutazione dei Rischi</i>• <i>Documenti impianti e attrezzature</i>• <i>PSC, POS, Pi.M.U.S., ecc.</i>• <i>Verifica eventuale presenza lavoratori sprovvisti di regolare contratto</i>
FATTORI MATERIALI	<i>Rischi per la sicurezza dovuti a natura infortunistica</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Strutture</i>• <i>Macchine</i>• <i>Impianti</i>• <i>Sostanze e preparati pericolosi</i>• <i>Incendio o esplosioni</i>
FATTORI IGIENICI E AMBIENTALI	<i>Rischi per la salute dovuti a natura igienico-ambientale</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Agenti Chimici</i>• <i>Agenti Fisici</i>• <i>Agenti Biologici</i>• <i>Ambiente (scarichi, emissioni, ecc.)</i>• <i>Fattori ergonomici</i>• <i>Condizioni di lavoro difficili</i>

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
23 GENNAIO 2017, N° 3351

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 3351 del 23 gennaio 2017

Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul Datore di Lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili – come avvenuto nel caso di specie – della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica. E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrando pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitigli.

Nel caso in esame, Tizio veniva condannato insieme a Caio, nella sua qualità di Amministratore unico della ditta Y, esecutrice dei lavori di adeguamento del tronco stradale indicato in rubrica, commissionati dalla Amministrazione Provinciale di Catanzaro, nonché in qualità di Responsabile per la sicurezza e di Direttore dei lavori, in ordine al reato di *omicidio colposo* del dipendente Mevio, avendo omesso di adottare le dovute precauzioni atte ad evitare accidentali contatti o avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche aeree ed avendo consentito che venissero effettuati lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dai ponteggi.



Di talché, il dipendente Mevio, impegnato alla guida di una autogru, nello spostamento di alcune coppelle sotto la verticale delle linee elettriche, urtava accidentalmente la linea dell'alta tensione, decedendo per arresto cardio-respiratorio a seguito di folgorazione.

Nel corso di un complesso ed interessante iter motivazione, la Suprema Corte ribadiva una serie di principi fondamentali:

1. le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni;
2. gli obblighi di vigilanza che gravano sul Datore di Lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità;
3. l'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta del Datore di Lavoro e l'evento infortunio deve escludersi unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento;
4. il comportamento abnorme è quel comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Non può considerarsi certamente abnorme il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli;
5. l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (come nel caso *de quo*).

La Suprema Corte, rifacendosi ad un orientamento oramai consolidato, condivide certamente la teoria secondo la quale il Datore di Lavoro non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore se, dopo avere effettuato una valu-

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
23 GENNAIO 2017, N° 3351*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
23 GENNAIO 2017, N° 3351

tazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia.

Tuttavia, dalle emergenze fattuali emerse nel corso del processo *de quo*, doveva assolutamente escludersi che il Datore di Lavoro, titolare della posizione di garanzia, avesse adempiuto a tutte le obbligazioni discendenti dalla sua posizione.

E così concludeva:

la responsabilità del Datore di Lavoro [...] può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, così da connotarsi come del tutto imprevedibile o inopinabile.



Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 40033 del 27 settembre 2016

Infortunio mortale di un lavoratore precipitato nel vano ascensore durante i lavori di intonacatura: è da escludersi la responsabilità del Committente in caso di conferimento dell'incarico ad un'impresa appaltatrice e in caso di nomina del Coordinatore per la sicurezza.

Nel caso di specie, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione aveva appaltato tali lavori ad altra società, la quale li aveva a sua volta subappaltati a due imprese: alla prima erano state affidate le opere di muratura, mentre alla seconda, di cui era dipendente Sempronio – lavoratore deceduto – erano state affidate le opere di intonacatura e verniciatura.

Sempronio, mentre svolgeva attività di intonacatura delle aree di sbarco dell'ascensore, situate ai diversi piani della palazzina, in assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta, precipitava nel vano ascensore riportando lesioni gravissime che ne comportavano l'immediato decesso.

In particolare, diverse erano le ragioni a sostegno delle quali la Corte di Appello aveva ritenuto responsabili i diversi soggetti:

- **il Committente** (la cui responsabilità è poi stata esclusa dalla Corte di Cassazione) perché aveva omesso di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del PSC, con riguardo all'assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto durante le operazioni di intonacatura nelle aree di sbarco dell'ascensore, avendo, anzi, inserito una previsione – “ripristinare le protezioni sul vuoto che sono state rimosse per l'intonacatura delle superfici” – che implicitamente autorizzava la rimozione, momentanea, nel corso dei lavori in

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
27 SETTEMBRE 2016, N° 40033



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
27 SETTEMBRE 2016, N° 40033

- prossimità del vano ascensore, delle protezioni in questione senza prevedere l'adozione di misure di sicurezza alternative;
- **il Direttore tecnico dei lavori** perché (a) aveva ommesso di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati alla ditta cui erano state affidate le opere di intonacatura e verniciatura, (b) di verificare l'idoneità tecnica di tale società e l'adeguatezza del suo POS (Piano Operativo di Sicurezza) – che non prevedeva adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta nel vuoto durante le operazioni di intonacatura anche delle aree di sbarco dell'ascensore –, (c) di coordinare gli interventi di cui al D.lgs. n. 81 del 2008, (d) di promuovere il coordinamento e la cooperazione delle imprese esecutrici ai fini della sicurezza e (e) di provvedere affinché, durante l'intonacatura delle predette aree, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto tramite parapetto munito di tavola fermapiede ovvero altrimenti sbarrate;
 - **il Direttore di fatto del cantiere** perché aveva ommesso di provvedere affinché, durante l'intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto e aveva, invece, disposto che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano.

Ripercorrendo il quadro delle molteplici posizioni di garanzia previste dalla normativa di settore, il Supremo Collegio osservava come la figura del Committente (introdotta dal D.lgs. 494/1996 [riguardante i cantieri temporanei o mobili] e poi trasfusa nel D.lgs. 81/08) è stata prevista proprio con il fine di rafforzare il sistema della prevenzione e sicurezza sul lavoro, attraverso la sinergia d'interventi di diversi soggetti destinatari degli obblighi di protezione.

Ed infatti, tale normativa, oltre a prevedere la figura del Datore di Lavoro e dei suoi ausiliari (Preposto, Direttore di cantiere) individua, come portatore di una specifica posizione di garanzia, anche la figura del Committente, cui si aggiunge quella di altri garanti costituenti una sua promanazione: il



Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione.

Come correttamente rilevato dal Supremo Collegio, normalmente il Datore di Lavoro è il personaggio che riveste una posizione di vertice nel sistema della sicurezza, in quanto titolare del rapporto di lavoro e al contempo titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, con compiti quindi organizzativi ed economici inerenti all'attività dell'impresa che lo vedono direttamente coinvolto anche nella predisposizione ed osservanza delle misure antinfortunistiche; tuttavia, proprio al fine di cui pocanzi si è detto, veniva introdotta la figura del Committente che va ad affiancarsi a quella del Datore di Lavoro e dei suoi collaboratori.

Quanto alla quota di responsabilità in capo al Committente, il Supremo Collegio rileva come anche il Committente, che assume l'iniziativa della realizzazione dell'opera, provvedendo alla sua programmazione e al suo finanziamento, sebbene l'esecuzione venga affidata a terzi, assume una quota di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica collocandosi accanto al Datore di Lavoro nella titolarità degli obblighi di protezione, con la possibilità demandarli ad altra figura (ausiliaria) del Responsabile dei lavori, anziché occuparsene direttamente.

Per gli aspetti tecnici delle competenze facenti capo al Committente in materia antinfortunistica, invece, lo stesso, o per lui il Responsabile dei lavori, può avvalersi di figure specializzate, distinte per la fase della progettazione e della realizzazione dei lavori, che sono appunto il Coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione (denominati, il primo, *Coordinatore per la progettazione*, il secondo, *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*).

Tutte le figure professionali sopra citate devono essere dotate di particolari requisiti ed assolvono a compiti delicati, in particolare:

- **il Coordinatore in fase di progettazione**, redige il Piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi;

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
27 SETTEMBRE 2016, N° 40033



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
27 SETTEMBRE 2016, N° 40033

- **il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:**

- controlla l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del Piano operativo di sicurezza redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice come piano di dettaglio, ed assicurarne la coerenza col PCS;
- adegua il Piano di coordinamento e sicurezza e il fascicolo di valutazione dei rischi in relazione all'evoluzione dei lavori e all'eventuali modifiche intervenute;
- organizza tra i Datori di Lavoro operanti nello stesso cantiere la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere;
- segnala al Committente o al Responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai Datori di Lavoro o ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati.

Trattasi di figure, quelle dei Coordinatori per la sicurezza, le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

La designazione dei tecnici coordinatori per la sicurezza nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione può esonerare da responsabilità il Committente o, per lui, il responsabile dei lavori, se nominato, fatta salva la verifica dell'adempimento da parte dei Responsabili per la sicurezza degli obblighi ad essi facenti carico, fra i quali, in primis, la redazione del Piano di coordinamento e di sicurezza e del Documento di valutazione dei rischi per il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'azione di coordinamento e di controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la verifica del piano di sicurezza.

Come puntualizzato dal Supremo Collegio e prendendone a prestito le parole, nel panorama delle



posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quella del Committente può definirsi, come ripetutamente affermato in diverse pronunce di questa Corte, una funzione tecnica di “alta vigilanza” sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezioni, quale il Datore di Lavoro, il Preposto, il Direttore di cantiere.

Con la nomina dei Coordinatori per la sicurezza, il Committente trasferisce tale funzione di alta vigilanza a dette figure che assumono gli obblighi al medesimo facenti carico, sì che il committente rimane titolare di una **posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo obbligo**: infatti, lo stesso D.lgs. 81/08, prevede che «*il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori*».

Nel caso di specie, il committente si era limitato a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa; peraltro, Tizio – nella sua qualità di legale rappresentante della società committente – aveva nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, divenuto quindi destinatario degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 494/1996 (trasfusi poi nel D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Pertanto, la totale estraneità alla realizzazione dell'opera e la presenza di un tecnico che rappresentava la committenza, destinatario degli obblighi di protezione previsti a carico delle figure dei coordinatori responsabili della sicurezza, sono elementi che vanno ad escludere la possibilità di muovere un qualche addebito al Committente.

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
27 SETTEMBRE 2016, N° 40033



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III,
24 MARZO 2015, N° 12228

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 12228 del 24 marzo 2015

Anche l'impresa subappaltante un lavoro può essere responsabile e quindi rispondere dell'infortunio di un lavoratore della ditta subappaltatrice, qualora si ravveda la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione.

La sentenza in oggetto rappresenta un importante contributo in tema di responsabilità penale del committente/appaltante nel caso di rischi non classificabili come specifici (cioè i rischi propri del contesto in cui una determinata attività lavorativa viene svolta).

Con la presente pronuncia il Supremo Collegio giunge a un'importantissima conclusione: anche l'impresa subappaltante può essere responsabile e, quindi, essere chiamata a rispondere dell'infortunio di un lavoratore, qualora si ravvisi la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione poste in essere dal subappaltatore.

Nel caso di specie, il lavoratore dipendente di un'impresa individuale subappaltatrice, era salito sul tetto del fabbricato per la rimozione e sostituzione delle lastre di eternit con la nuova copertura in alluminio, precipitando al suolo, e trovando la morte, in corrispondenza del lucernaio dal quale era stata rimossa la rete metallica di protezione.

Come puntualmente osservato dal Supremo Collegio, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che il Committente/appaltante (come nel caso in esame) sia esonerato dagli obblighi infortunistici nei confronti del lavoratore che svolge la propria attività in appalto soltanto con riguardo ai **rischi specifici** delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Con ricorso per Cassazione, il titolare dell'impresa subappaltatrice riteneva che la Corte d'Appello di Torino fosse incorsa in errore ritenendo sussistenti i presupposti necessari per poter ritenere esi-



gibile da parte del Committente/appaltante un'attività di cooperazione e di coordinamento rilevante ai sensi del D.lgs. 626/1994 (vigente all'epoca dei fatti).

Il Supremo Collegio, ripercorrendo granitico orientamento sul punto, ebbe agio di ribadire che l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori:

- non si identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere dal committente/appaltante;
- **deve concretizzarsi in un'attività di concreta interferenza sul lavoro altrui** tale da:
 - modificarne le modalità di svolgimento;
 - stabilire con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi.

Quanto all'eventuale responsabilità penale del Committente/appaltante per gli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatrice, il Supremo Collegio rilevava:

- una responsabilità penale in tal senso può configurarsi nell'ipotesi in cui il Committente/appaltante si sia inserito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali a tutela degli addetti ai lavori;
- non può considerarsi ingerenza, e pertanto non può ritenersi idonea a configurare un'eventuale responsabilità penale del committente/appaltante – con estensione nei suoi confronti degli obblighi e delle responsabilità proprie del datore di lavoro –, la condotta del Committente/appaltante consistente nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare presidio di tutela e a comportarsi con prudenza e cautela.

La sentenza in esame, richiamandosi all'art. 7 co. 3 del D.lgs. 626/1994 (oggi art. 26 del D.lgs. 81/08), chiariva che il Committente (nel caso *de quo*, appaltante) è chiamato promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III,
24 MARZO 2015, N° 12228



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III,
24 MARZO 2015, N° 12228

Tuttavia, una tale esclusione non può operare per quelle precauzioni generiche da adottarsi in ogni ambiente di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma solo per **quelle regole che richiedono una competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.**

Nel caso di specie, certamente, non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla necessità generica di impedire cadute da parte di chi operi in altezza trattandosi di pericolo riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle proprie specifiche competenze.

E inoltre, nonostante non esista alcun obbligo in capo al Committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, va da sé che, se trattasi di omissione immediatamente percepibile, il committente, resosi conto dell'inadeguatezza di tali misure senza aver compiuto attività d'indagine, potrà essere chiamato a rispondere dell'infortunio eventualmente verificatosi.



Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 4611 del 30 gennaio 2015

Sul ruolo del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in materia di salute e sicurezza: il Direttore dei lavori non assume automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro e non può essere chiamato a rispondere dell'inosservanza di norme antinfortunistiche se non è accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Nel caso in oggetto, Tizio, in qualità di dirigente o gestore di fatto della ditta Y nonché di Committente dei lavori relativi alla costruzione di un edificio da destinare alla produzione di componenti ed arredi, aveva cagionato per colpa lesioni personali a Caio, consistite nella frattura del bacino con diastasi sinfisi pubica, frattura femore sinistro, frattura condilo-femorale destra e lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro, in quanto, mentre si trovava nella zona sottostante la struttura realizzata per costruire l'edificio, a seguito di un cedimento strutturale della stessa, era stato travolto da travi e detriti di grosse dimensioni.

Ai Committenti (tra cui anche Mevio, deceduto nelle more del processo) era stato ascritto il fatto di non aver designato il Coordinatore in materia di sicurezza e di non aver redatto il Piano di sicurezza e coordinamento necessario per effettuare l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure atte a garantire la tutela dei lavoratori ed il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Avverso la sentenza di appello, Tizio proponeva ricorso per Cassazione deducendo (tra il resto) il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale aveva ommesso di chiarire sulla base di quali elementi si dovesse ritenere che egli fosse l'Amministratore di fatto della società committente, considerato che, secondo la documentazione prodotta in giudizio e le deposizioni dei testi, egli rivestiva la carica di mero progettista mentre il direttore dei lavori era Mevio (già deceduto).

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
30 GENNAIO 2015, N° 4611



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
30 GENNAIO 2015, N° 4611

Ripercorrendo quanto già sostenuto dalla Corte di appello di Caltanissetta, il Supremo Collegio osservava che tale qualifica era stata attribuita a Tizio in quanto egli aveva:

- sottoscritto il contratto di appalto con il quale era stato affidato alla ditta Z l'incarico di realizzare il capannone ove era avvenuto l'infortunio;
- assunto, secondo quanto emergeva dal contatto stesso, la carica di Direttore dei lavori;
- ordinato, in nome e per conto della ditta Y, la fornitura del cemento che era stato trasportato Caio sul luogo dell'incidente.

Proseguendo nel proprio *iter* argomentativo, il Supremo Collegio si soffermava sulla qualifica di Direttore dei lavori, qualifica assunta da Tizio sulla base del contratto di appalto, osservando che:

- la qualifica di Direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, potendosi l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto;
- i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i Datori di lavoro, i Dirigenti e i Preposti;
- il Direttore dei lavori, per conto del Committente, è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse del Committente stesso e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Da ciò, inevitabilmente, discende che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni.

Nel caso *de quo* il Supremo Collegio riteneva che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo a Tizio



ed alla conseguente responsabilità derivante dalla violazione di norme antinfortunistiche in quanto non poteva darsi rilievo alla sola circostanza che, secondo il contratto di appalto, Tizio apparisse essere Direttore dei lavori ma occorreva, al fine di farne conseguire la responsabilità dell'eventuale incidente occorso, che egli si fosse ingerito nell'organizzazione del cantiere.

Ed in questo senso, l'aver sottoscritto il contratto di appalto per conto della ditta Y, l'aver ordinato la fornitura del cemento trasportato dal Caio sul luogo dell'incidente non appaiono certamente indicativi di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale.

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
30 GENNAIO 2015, N° 4611*

Questa guida è edita da OAT PPC di Torino e da OIT di Torino



Il presente documento e i riferimenti normativi sono aggiornati al mese di gennaio 2017

La guida è nata da una collaborazione fra:

**il Focus Group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro di OAT
e la Commissione Sicurezza Industriale di OIT**

ed è stata realizzata da:

Francine Amsler – Architetto | archamsler@gmail.com
e Michele Buonanno – Ingegnere | info@studiobuonanno.com
con la preziosa consulenza legale di Andrea Milani – Avvocato



Editing e grafica a cura di Francesca Bellini | www.frabellins.com